



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini  
Presidente
- > On. Alessandro Sorgia  
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.45/A sul concorso pubblico bandito da Ares Sardegna in data 19 aprile 2024. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.924 del 5 febbraio 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

**D'ordine della Presidente**

**Il Capo di Gabinetto**

Luca Caschili





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 05/02/2025  
nr. 0001931  
Classifica I.6.4-1

1546/2025  
10126-10069-9591-9564/2024

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

**Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 45/A (Sorgia), con richiesta di risposta scritta, sul concorso pubblico bandito da ARES Sardegna in data 19/04 /2024.**

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto, acquisita agli atti con prot. n. 5449 del 29.07.2024, per quanto di competenza, sulla base di quanto rappresentato dalla Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 2862 del 30.01.2025, trasmessa per mero errore materiale a codesto Ufficio di Gabinetto, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Generale della Sanità ha significato che ARES Sardegna con determinazione n. 943 del 09.04.2024 - estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 19.04.2024 - ha indetto il pubblico concorso per n. 100 posti relativo al profilo di Assistente Amministrativo Area degli Assistenti.

A tale riguardo la Direzione Generale della Sanità ha sottolineato che, come chiaramente recita il bando, la procedura è retta dalle seguenti norme regolatrici: "D.P.R. n. 220/01, D.P.R. n. 487/94 per le parti espressamente richiamate dal D.P.R. n. 220/2001 e dalla normativa vigente disciplinante la materia" e che il profilo ricercato non è equivalente a quello del concorso LAORE, quindi, in assenza di elementi contrari, non si può rilevare una violazione della vigente normativa in materia di procedure concorsuali.

In merito si precisa che la Direzione Generale della Sanità ha chiarito che la tesi posta a fondamento dell'interrogazione è teorizzata nell'identità tra i profili presenti nella graduatoria Laore con quelli ricercati da ARES Sardegna per le Aziende del SSR. Tuttavia i profili che l'ARES si prefigge di reclutare non possono essere in alcun modo ritenuti equivalenti a quelli dei profili "B", "C" e "D" del CCNL Sanità – comparto. Tale superiore rilievo si fonda sugli orientamenti giurisprudenziali in tema, i quali individuano come condizioni determinanti per poter utilizzare le graduatorie:

- a) le norme regolatrici delle procedure concorsuali;
- b) l'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il concorso;

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N.0001276/2025 del 06/02/2025



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

c) la distinzione di profilo rispetto a quanto descritto nel bando, sulla base delle specifiche mansioni, potendosi verificare che mansioni anche se ricadenti all'interno della stessa area e categoria richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti;

d) la natura della procedura concorsuale, con speciale riguardo alle prove di esame ed ai requisiti di partecipazione.

L'identità dei profili, quindi, non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica attribuita, o dei titoli richiesti per l'accesso.

Con riferimento alle differenze sopra evidenziate si osserva che:

- i concorsi per il comparto sanità sono disciplinati dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 mentre i concorsi dell'Agenzia Laore sono svolti ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018;

- il concorso dell'Agenzia Laore è stato svolto con espletamento di una sola prova orale e valutazione titoli, mentre quelli del SSR, e quello bandito da ARES non fa eccezione, prevede la valutazione dei titoli e tre prove, scritta, pratica ed orale;

- il concorso espletato dall'Agenzia Laore era finalizzato al reclutamento di personale in possesso di *“comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, L.R. 20 dicembre 2018, n. 47, funzioni queste estranee al SSR in quanto si sostanziano nel garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali [...] erogando direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici”*;

- il regime giuridico, al personale dipendente della dell'Agenzia Laore è regolato, per la parte giuridica, dal vigente CCRL Triennio 2016-2018 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali e per la parte economica dal CCRL Triennio 2019-2021. Viceversa al personale delle ASL si applica per effetto dell'art. 6 del CCNQ del 3 agosto 2021 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto SANITA' Periodo 2019-2021.

La Direzione Generale della Sanità ha, altresì, rilevato che depone per la inconciliabilità dei profili la diversità di comparto tra l'Agenzia LAORE e le Aziende del SSR, considerato che la prima è stata istituita con L.R. n. 13/2006 e che la disciplina degli Enti e del personale dipendente del “sistema regione” trova fondamento nella L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., per converso le Aziende del SSR, oltre a trovare base nella L.R. n. 24/2020, non rivestono natura di ente strumentale della regione, in quanto tale qualificazione, contenuta nella originaria formulazione dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502, è stata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

espressamente eliminata dal D.Lgs. 7.12.93 n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale *“azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*.

La peculiarità della disciplina è peraltro ben colta dall'art. 36 della L.R. n. 9/2023, norma che prevede il prioritario scorrimento delle graduatorie vigenti nel perimetro del SSR e non quelle del sistema regione.

In ultimo si ritiene violato, in ragione del complessivo tenore del documento, l'art. 3 lettera b) L.R. n. 24 /2020 che attribuisce ad ARES Sardegna funzioni e competenza esclusiva in materia di reclutamento del personale per le Aziende del SSR.

A tale proposito la Direzione Generale della Sanità ha esposto che le circostanze superiormente rappresentate sono state oggetto di esame nel merito, proprio in punto di sostenuta identità di profili, in seno al giudizio cautelare radicato nanti il TAR Cagliari, contraddistinto dal REG. RIC. n. 505/2024 con il quale alcuni idonei della graduatoria “LAORE” hanno agito in giudizio al fine di ottenere la revoca della procedura concorsuale indetta da ARES – Sardegna, revoca funzionale allo scorrimento delle graduatorie “LAORE”.

Nei passaggi motivazionali del giudizio cautelare, come significato dalla Direzione Generale della Sanità, il Giudice ha così argomentato approfonditamente anche in merito:

*“tra gli aspetti da considerare assume particolare rilevanza il contenuto specifico della figura professionale per la quale è indetto il nuovo concorso. A questo riguardo, l'identità dei profili non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica attribuita, ben potendo accadere che mansioni, pure ricadenti all'interno della stessa area e categoria, richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti. Un utile elemento di valutazione consiste quindi nel porre a confronto le rispettive procedure concorsuali, con speciale riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2486; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2024, n. 5971: “la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura” (sez. VI, sent. 9 aprile 2015, n. 1796). Tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale assume, quindi, rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto”).”*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La Direzione Generale della Sanità ha rappresentato che il giudizio ha riconosciuto, allo stato, la bontà delle motivazioni superiormente esposte ed ha visto parti soccombenti gli "Idonei Laore" e confermata la bontà dell'operato di ARES.

Cordiali saluti.

L'Assessore



Firmato digitalmente da  
Armando Bartolazzi  
05/02/2025 16:16:10

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0001941 del 05/02/2025. Il protocollo ha il seguente oggetto: Interrogazione n.45/A sul concorso pubblico bandito da Ares Sardegna in data 19 aprile 2024. Risposta In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 25348268.pdf